

ACCORDO EX ARTICOLO 15 LEGGE 241/1990

TRA

la **Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Casa Italia**, C.F. 80188230587, con sede in Roma (RM), Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentato dal Capo del Dipartimento, Cons. Luigi Ferrara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 6 dicembre 2022, al n. 3085, di seguito **Dipartimento**,

E

L'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, C.F. 80054330586, con sede in Perugia (PG), Via della Madonna Alta n. 126, rappresentato dall'Ing. Tommaso MORAMARCO, nato a Bari (BA) il 25/06/1960, domiciliato per la carica c/o la sede del CNR IRPI, in qualità di Direttore dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, nominato con Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 2 del 19 gennaio 2021 prot. AMMCEN n. 0003758 del 19 gennaio 2021, autorizzato dal Dott. Francesco Petracchini, Direttore f.f. del Dipartimento Scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente, con delega n. 2024-275 IRPI, di seguito **CNR IRPI**,

di seguito, congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte".

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modifiche, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e, in particolare, l'articolo 12-bis, che attribuisce al Dipartimento Casa Italia l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha attribuito al Dipartimento Casa Italia più ampie competenze in materia di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa del suolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, recante modifiche all'articolo 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale è stato disposto che il Dipartimento Casa Italia esercita, tra l'altro, le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi

calamitosi, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, nonché alle attività connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio;

VISTO l'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede che *“al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento «Casa Italia»”*;

VISTO l'articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modificato il citato articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevedendo che le risorse stanziare per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, possono essere destinate, tra l'altro, alle attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico e alla mitigazione del rischio sismico;

VISTO il provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prot. n. 002895 del 22 gennaio 2001, relativo alla “Costituzione dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica” e s.m.i;

CONSIDERATO che il Dipartimento Casa Italia ha intrapreso un'iniziativa istituzionale con altri organi dello Stato allo scopo di realizzare un modello, su scala nazionale, della suscettibilità e/o pericolosità da frana e inondazione per l'intero territorio nazionale.

CONSIDERATO che il Dipartimento Casa Italia ha interesse a sviluppare tale strumento per poter disporre di informazioni speditive utili alla predisposizione di politiche e strategie di investimento per l'attuazione di piani di mitigazione del rischio su scala nazionale, anche attraverso analisi costi benefici e multicriterio;

CONSIDERATO che il Dipartimento Casa Italia, stante le più ampie competenze attribuite con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ha necessità di avvalersi dell'attività dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la realizzazione di modelli e zonazioni della suscettibilità e/o pericolosità da frana e inondazione per l'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha come finalità, tra le altre, quelle di:

- progettare ed eseguire ricerca scientifica e sviluppo tecnologico nel settore dei rischi naturali, per la protezione territoriale e ambientale, e per lo sfruttamento sostenibile delle geo-risorse, operando a tutte le scale temporali e geografiche, e in differenti ambiti climatici, fisiografici e geologici;
- produrre nuova conoscenza sui fenomeni dei processi naturali potenzialmente pericolosi per meglio comprendere le loro interazioni con l'ambiente naturale e antropico;
- sviluppare tecnologie, servizi e prodotti innovativi utili alla definizione, previsione e mitigazione dei rischi, nonché alla corretta pianificazione territoriale per una gestione del territorio e dell'ambiente efficace e sostenibile;
- fornire attività di consulenza scientifica e tecnologica nell'ambito dei rischi naturali, e per la fornitura di prodotti e servizi innovativi nel campo delle geoscienze, dei rischi naturali e per la protezione territoriale e ambientale; e
- disseminare informazioni e conoscenze sui rischi naturali, contribuendo a migliorare la consapevolezza dei singoli e della collettività sui rischi, la protezione territoriale e la gestione sostenibile dell'ambiente.

CONSIDERATO l'interesse comune delle Parti a sviluppare modelli e zonazioni della suscettibilità e/o pericolosità da frana e inondazione per l'intero territorio nazionale;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha l'obiettivo di attivare un rapporto di collaborazione istituzionale tra il Dipartimento Casa Italia e il CNR IRPI, finalizzato allo sviluppo di modelli e zonazioni della suscettibilità e/o pericolosità da frana e inondazione per l'intero territorio nazionale.
2. I modelli e le zonazioni di cui al comma 1 saranno consegnati dal CNR IRPI al Dipartimento in formato digitale *standard* di tipo aperto.
3. Il Dipartimento pubblicherà nel proprio sito web istituzionale le zonazioni prodotte dal CNR IRPI unitamente alle metodologie utilizzate per la loro realizzazione.

Art. 3 - Durata, risoluzione e modifiche alla Convenzione

1. L'Accordo ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione digitale e potrà essere rinnovato per ulteriori 36 mesi mediante ulteriore atto scritto tra le Parti.
2. L'Accordo può essere risolto per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
3. L'Accordo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti espressa esclusivamente in forma scritta.

Art. 4 - Attività delle Parti

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa per la realizzazione delle attività e degli interventi oggetto dell'Accordo.
2. Il CNR IRPI si impegna a produrre modelli e zonazioni della suscettibilità e/o pericolosità da frana e inondazione per l'intero territorio nazionale. In particolare, nel corso dell'Accordo, il CNR IRPI si impegna a:
 - a) fornire una zonazione relativa a frane e inondazioni per l'intero territorio nazionale, ai fini della relativa pubblicazione sul sito *internet* del Dipartimento (prima *release*). Le metodologie e i dati utilizzati per la realizzazione di tali prodotti saranno descritti in un apposito documento;
 - b) fornire un rapporto metodologico relativo agli sviluppi del modello che conterrà, altresì, un esame dei dati disponibili presso il CNR IRPI e presso il Dipartimento, nonché delle altre istituzioni che collaborano al progetto di zonazione;
 - c) fornire una nuova *release* della zonazione relativa a frana e inondazioni per l'intero territorio nazionale, ai fini della relativa pubblicazione sul sito *internet* del Dipartimento;
 - d) fornire possibili aggiornamenti della zonazione relativa a frana e inondazioni per l'intero territorio nazionale, ai fini della relativa pubblicazione sul sito *internet* del Dipartimento.
 - e) partecipare a eventi relativi alla presentazione e disseminazione dei prodotti oggetto dell'Accordo, d'intesa con il Dipartimento.
3. Il Dipartimento si impegna a:
 - a) realizzare, nel proprio sito istituzionale, un'apposita sezione dedicata alla presentazione e alla consultazione dei modelli e zonazioni della suscettibilità e/o pericolosità da frana e inondazione per l'intero territorio nazionale, prodotti dal CNR IRPI;
 - b) popolare la sezione dedicata alla prevenzione del rischio idrogeologico con informazioni e dati finalizzati all'adozione di una politica per la prevenzione di rischi catastrofali, nonché a sviluppare una rete con enti e amministrazioni istituzionali aderenti alla materia;

- c) finanziare, mediante l'impiego dei propri fondi e nel limite massimo dello stanziamento annuale di competenza sul capitolo 924, denominato *"Supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Fondo Complementare al PNRR"*, l'elaborazione e l'aggiornamento di tali modelli e zonazioni;
- d) emettere ordini di pagamento in favore del CNR IRPI sul seguente conto corrente, previa richiesta di finanziamento motivata inoltrata dal CNR IRPI al Dipartimento e dallo stesso verificata:

Contabilità speciale infruttifera c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n° 167369 Intestato al Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 5 - Proprietà dei risultati e pubblicazione

1. I risultati, i prodotti e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale dell'autore.
2. Il Dipartimento, che acquisisce i prodotti elaborati dal CNR IRPI, si riserva di trasferirne l'utilizzo ad altre amministrazioni pubbliche, anche ai fini del relativo aggiornamento dei dati.
3. I risultati, i prodotti e la documentazione derivanti dal presente Accordo potranno essere comunicati a terzi, divulgati, o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione e autorizzazione dell'altra Parte. Le pubblicazioni dovranno far riferimento esplicito al presente Accordo.

Art. 6 - Responsabile unico del procedimento

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente Accordo, il Dipartimento e il CNR IRPI si impegnano a nominare, entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo, i propri RUP, individuati fra il proprio personale interno.
2. I RUP garantiscono la qualità e i tempi di esecuzione delle attività previste dall'Accordo e sovrintendono, pianificano, monitorano l'esecuzione e l'aggiornamento delle attività.
3. È facoltà dei RUP farsi supportare da personale dell'amministrazione di appartenenza per le relative attività e di farsi sostituire qualora impossibilitati.
4. In caso di situazioni urgenti, i RUP possono scambiarsi pareri attraverso i canali ufficiali di comunicazione.

Art. 7 - Trattamento dei dati

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali, ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto

2018, n. 101. Gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative, in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del citato Regolamento UE e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

3. Per il CNR IRPI, il titolare del trattamento dei dati è il Direttore dell'Istituto, contattabile all'indirizzo e-mail direzione.irpi@cnr.it.

4. Per il Dipartimento, il titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento Casa Italia, contattabile all'indirizzo e-mail segreteriaacasaitalia@governo.it.

Art. 8 - Oneri finanziari

1. Per l'attuazione del presente Accordo è previsto un riconoscimento economico pari a 37.000 (trentasettemila/00) euro annui, da imputarsi al capitolo n. 924, CDR n. 2, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato *"Supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Fondo Complementare al PNRR"*.

2. I pagamenti relativi alla prima annualità verranno corrisposti secondo le seguenti modalità:

- il 30% della prima annualità entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo e alla presentazione di un documento metodologico corredato dal cronoprogramma delle attività e dalla definizione delle tempistiche di lavoro concordate con il RUP;
- l'ulteriore 20% della prima annualità all'avvenuta consegna, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, della prima *release* del prodotto di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a);
- il restante 50% al termine della prima annualità;

3. I pagamenti relativi alle annualità successive saranno corrisposti con cadenza semestrale, per un importo pari al 50% della provvista annuale, in concomitanza con l'aggiornamento della zonazione, previa esibizione di apposita fattura da parte del CNR IRPI e approvazione del RUP.

4. Qualunque ulteriore onere, al di fuori di quelli previsti dal presente Accordo, rimane a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.

Art. 9 - Comunicazioni fra le Parti

1. Per le comunicazioni fra le Parti, in attuazione del presente Accordo, sono individuati:
 - a. per il Dipartimento, l'ing. Marco Rago, Coordinatore del Servizio coordinamento delle attività in materia di contrasto del dissesto idrogeologico, in qualità di Responsabile unico del procedimento;
 - b. per il CNR IRPI, dott.ssa Paola Reichenbach, in qualità di referente scientifico dell'Accordo.
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e, pertanto, le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
3. Ogni comunicazione o notifica deve essere effettuata agli indirizzi PEC sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
 - a. se indirizzata al Dipartimento: casaitalia@pec.governo.it;
 - b. se indirizzata al CNR IRPI: protocollo.irpi@pec.cnr.it.
4. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra Parte qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Art. 10 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Art. 11 - Controversie

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 12 - Efficacia e firma

1. Il presente Accordo è vincolante per le Parti e assume efficacia all'esito del visto da parte dei competenti organi di controllo e, in particolare, per il Dipartimento Casa Italia della registrazione da parte della Corte dei conti.
2. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento Casa Italia
Il Capo del Dipartimento Casa Italia
Cons. Luigi Ferrara



24-10-2024 | 13:03:40 CEST

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica
Il Direttore

Ing. Tommaso MORAMARCO

tommaso
moramarco
24.10.2024
08:47:44
GMT+01:00

